

IL NUOVO MODELLO NAZIONALE DI PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

D. I. N. 182/2020



CONDIVISIONE DI ALCUNI PRINCIPI

- Corresponsabilità educativa: presa in carico da parte dell'intero team docente/CdC e il docente di sostegno risorse per l'intero ambiente di apprendimento
- Documentazione dell'alunno: disponibile per tutti i docenti per la piena fruizione di tutte le informazioni per una corretta gestione del processo inclusivo
- Attribuzione delle risorse professionali: lettura mirata del Profilo di Funzionamento per individuare le risorse più adatte ed efficaci, superando automatismi quantitativi
- Formazione dei docenti delle varie discipline: per un innalzamento generale delle competenze inclusive
- Leadership del Dirigente Scolastico: sia nelle relazioni interne che interistituzionali, utile per un innalzamento della qualità dell'inclusione

LA FORMULAZIONE DEL P.E.I. – ART. 2 D.L. 182/2020

- Quattro tipologie di modello: dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado
- È elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.O.)
- Tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità e del profilo di funzionamento
- È redatto secondo la prospettiva bio-psico-sociale dell'ICF dell'OMS: individuare le abilità residue in una logica di funzionamento, come sintesi del rapporto tra l'individuo e l'ambiente, per utilizzare i facilitatori e superare le barriere.
- È aggiornato a seguito di sopravvenute condizioni di funzionamento

LA FORMULAZIONE DEL P.E.I. – ART. 2 D.L. 182/2020

- Ha durata annuale con riferimento agli obiettivi, agli strumenti e alle strategie da adottare, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento efficace nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie
- È accompagnato dall'interlocuzione tra docenti nel passaggio tra scuole ed eventualmente ridefinito
- Esplicita le modalità di sostegno, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di **verifica**, i criteri di **valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente, la **valutazione** in funzione della programmazione individualizzata, gli interventi di **assistenza** igienica e di base (personale ausiliario) e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione

IL G.L.O. – ART. 3 D.I. 192/2020

- Il d.s. redige l'atto di costituzione del GLO
- Il GLO è **composto** dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal d.s. o da un suo delegato
- **Partecipano** i genitori o tutori, risorse professionali specifiche
 - Interne (psicopedagoga, docenti coordinatori per l'inclusione, docenti con incarico nel GLI)
 - Esterne (assistente all'autonomia e alla comunicazione, rappresentante del GIT territoriale, specialisti dell'ASL o privati, operatori dell'Ente Locale, soprattutto se è attivo un Progetto Individuale)
 - Unità di valutazione multidisciplinare (UVM) per il necessario supporto
 - Studenti con disabilità della scuola secondaria di secondo grado
 - Possibile il coinvolgimento dei collaboratori scolastici che si dedicano all'assistenza di base
 - Un esperto indicato dalla famiglia a titolo consultivo e non decisionale
- Importante la verbalizzazione che deve riportare le motivazioni alla base delle decisioni adottate, nello specifico quando esse si discostano dalle proposte formulate da alcuni dei soggetti partecipanti

FUNZIONAMENTO DEL G.L.O. – ART. 4 D.I. 182/2020

- Si riunisce:
 - Entro il 30 giugno per la redazione del PEI provvisorio (viene redatto per gli alunni che hanno ottenuto per la prima volta la certificazione)
 - Entro il 30 giugno per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo
 - Entro il 31 ottobre (di norma) per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo
 - Almeno una volta, da novembre ad aprile, per le eventuali revisioni e per le verifiche periodiche del PEI (verifica intermedia)

FUNZIONAMENTO DEL G.L.O. – ART. 4 D.I. 182/2020

- È validamente costituito anche se non tutte le componenti sono rappresentate
- È convocato dal d.s. o da suo delegato con preavviso di almeno 5 giorni
- La riunione si svolge in ore non coincidenti con l'orario di lezione, salvo motivata necessità
- È ammessa la modalità sincrona
- Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario (a rotazione tra i presenti)
- I componenti del GLO possono accedere al PEI e ai verbali; la sola componente scolastica, nell'ambito delle procedure volte all'individuazione del fabbisogno delle risorse, può accedere alla partizione del sistema SIDI relativa all'Anagrafe degli alunni con disabilità per consultare la documentazione necessaria
- Le procedure di accesso avvengono nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati (Regolamento GDPR)

PEI E PROFILO DI FUNZIONAMENTO – ART. 5

PEI E PROGETTO INDIVIDUALE – ART. 6

- Il P.F. è il documento che il GLO deve visionare per individuare le dimensioni più significative per la progettazione di interventi didattici specifici; gli elementi generali del p.f. saranno dunque riportati sinteticamente nel PEI
- Nelle more della disponibilità del p.f. le informazioni saranno ricavate dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale
- Il P.I. è la progettazione che recepisce le azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall'Ente locale, rivolte allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale.
- È redatto dall'Ente locale d'intesa con la competente ASL; ad esso si raccorda il PEI
- Se il p.i. è stato redatto al momento dell'elaborazione del PEI si dovrà riportare una sintesi dei contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di interazione con il PEI
- Se il p.i. non è stato redatto, si raccolgono indicazioni utili per la redazione dello stesso

L'OSSERVAZIONE – ART. 8

- L'osservazione sistematica sull'alunno precede la progettazione, è condotta da **tutti** i docenti della classe, ha lo scopo di mappare i punti di forza e di debolezza sui quali costruire gli interventi didattici di sostegno
- Osservazione e progettazione si articolano sulle seguenti dimensioni:
 - Relazione, interazione e socializzazione
 - Comunicazione e linguaggio
 - Autonomia e orientamento
 - Cognitiva, neuropsicologia e apprendimento
- Per ogni dimensione bisogna individuare **obiettivi** e **esiti attesi, interventi didattici e metodologici**, articolati in *attività, strategie e strumenti*

L'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INCLUSIVO – ART. 9

- L'osservazione consente di individuare barriere e facilitatori secondo la prospettiva bio-psicosociale
- All'individuazione di barriere e facilitatori, segue la definizione degli obiettivi didattici, degli strumenti, delle strategie e delle modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica

IL CURRICOLO DELL'ALUNNO – ART. 10

- Ampio coinvolgimento di tutta la componente docente
- Comprende interventi previsti per impostare una programmazione didattica personalizzata che andrà a ridefinire il curriculum elaborato all'interno dell'istituzione scolastica, in base alle esigenze educative e didattiche dell'alunno/a, indicando modalità di sostegno didattico, obiettivi, strategie e strumenti nelle diverse discipline, a partire dalla scuola primaria
- nel modello destinato alla Scuola dell'Infanzia è prevista la descrizione degli interventi educativi di personalizzazione applicati nei diversi campi di esperienza, con l'esplicitazione di strategie e strumenti utilizzati

IL CURRICOLO DELL'ALUNNO – ART. 10¹

- La progettazione disciplinare deve esplicitare:
 - Se l'alunno segue la progettazione didattica della classe -> stessi criteri di valutazione
 - Se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni degli obiettivi specifici di apprendimento e dei criteri di valutazione e, in tal caso, se l'a. è valutato con verifiche identiche o equipollenti
 - Se l'a. segue un percorso didattico differenziato con verifiche non equipollenti (SS2)
 - Se l'a. è esonerato da alcune discipline di studio
- Il principio guida della valutazione è «il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali».

¹=utile l'approfondimento a partire dalla pagina 29 delle Linee Guida – par. 8.1, 8.3, 8.5 per tutti e tre gli ordini di scuola

IL CURRICOLO DELL'ALUNNO – ART. 10


- Nel PEI vengono indicati:
 - Il tipo di percorso didattico seguito dallo studente:
 - a) Percorso ordinario
 - b) Percorso personalizzato
 - c) Percorso differenziato
 - a) I criteri di valutazione del comportamento, specificando se il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe o a criteri personalizzati

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE - ART. 13

- Il PEI prevede un prospetto riepilogativo ove sia possibile desumere l'organizzazione generale del progetto di inclusione e l'utilizzo delle risorse

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – ART. 14

- Il PEI prevede una sezione dedicata a note esplicative che rapportino il significato degli enunciati relativi alle Competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità agli obiettivi specifici del PEI



VERIFICA FINALE E PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE – ART. 15

- Nell'incontro di verifica finale, il GLO:
 - Fa una valutazione globale dei risultati raggiunti
 - Esegue un aggiornamento delle condizioni di contesto
 - Progetta per l'a.s. successivo
 - Propone il fabbisogno di ore di sostegno per l'anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta e tenendo conto dell'esito delle osservazioni sistematiche svolte, del Profilo di Funzionamento, dei risultati raggiunti e delle difficoltà emerse
 - Propone le risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base
 - Propone le risorse da destinare agli interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione
 - Richiede esigenze connesse al trasporto scolastico

IL PEI PROVVISORIO – ART. 16

- Redatto entro il 30 giugno per chi ha ricevuto la certificazione di disabilità per la prima volta e per gli alunni, in possesso di attestazione di disabilità, entrano ex novo nel sistema nazionale di istruzione (es. avvio della frequenza della scuola dell'infanzia)
- È redatto dal GLO ed è di pertinenza della scuola di destinazione, tranne se la certificazione è presentata dalla famiglia nei mesi terminali dell'ultimo anno di ogni segmento scolastico
- Sezioni da compilare obbligatoriamente:
 - Intestazione e composizione del LO
 - Sezione 1 – quadro informativo
 - Sezione 2 – elementi generali desunti dal P.F.
 - Sezione 12 – PEI provvisorio per l'anno successivo
 - Sezione 4 – osservazioni sull'alunno per progettare gli interventi di sostegno
 - Sezione 6 – osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori

IL PEI PROVVISORIO – ART. 16

- Riporta la proposta del numero di ore di sostegno per l'a.s. successivo, delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e agli interventi per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO – ART. 18

- È compito del GLO
- Visto il PF, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporti e le condizioni di contesto facilitanti (debito di funzionamento) – Allegato C

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
Scuola dell'infanzia – max 25 ore		0/6	7/12	13/18	19/25
Scuola primaria - max 22 ore		0/5	6/11	12/16	17/22
Scuola secondaria di primo grado - max 18 ore		0/4	5/9	10/14	15/18
Scuola secondaria di secondo grado - max 18 ore		0/4	5/9	10/14	15/18

LINK UTILI

- [Attività di formazione attivate dal Ministero dell'Istruzione](#)
- [Il Decreto, le Linee Guida e i modelli](#)
- [FAQ](#)